Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Sabato, 9 marzo 1935 - Anno XIII** — **Numero 58**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934-XIII, n. 2354.
Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Domenico Carusi », in Baselice.

N. 2354. R. decreto 2 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Fondazione scolastica « Domenico Carusi » per la erezione in Baselice di un Ginnasio convitto, viene eretta in ente morale, e viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934-XII, n. 2355.
Approvazione del nuovo statuto della Regia accademia di medicina di Torino.

N. 2355. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Regia accademia di medicina di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934-XII, n. 2356.
Approvazione del nuovo statuto dell'Opera di Dante di Ravenna.

N. 2356. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Opera di Dante di Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2357.
Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di dermatologia e sifilografia.

N. 2357. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di dermatologia e sifilografia di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2358.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di cultura « Torquato Tasso » di Sorrento.

N. 2358. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto di cultura « Torquato Tasso » di Sorrento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935-XIII, n. 144.

Approvazione della convenzione tra lo Stato Italiano e la Società di navigazione fiumana « Levante » per la vendita di piroscafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1842, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 433, relativo alla sistemazione dei rapporti tra il Governo Italiano e la Società di navigazione fiumana « Levante »;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, di autorizzare la Società predetta a vendere i piroscafi « Levante e « Orvieto »;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione firmata in Roma il 30 gennaio 1935-XIII, tra il Governo Italiano e la Società di navigazione fiumana « Levante » concernente l'autorizzazione alla predetta Società a vendere i piroscafi « Levante » e « Orvieto ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1935-XIII, n. 145.

Approvazione del regolamento per l'applicazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, per la disciplina degli impianti di radiologia e radiumterapia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, per la disciplina degli impianti di radiologia e radiumterapia, composto di 27 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 28 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 28. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, per la disciplina degli impianti di radiologia e radiumterapia (Tit. II, Cap. V, Sez. X).

SEZIONE I.

Delle autorizzazioni ad aprire ed esercitare stabilimenti, istituti, gabinetti e ambulatori di radioterapia e di radiumterapia.

Art. 1.

Per ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti, istituti, gabinetti o ambulatori dove si usano, a scopo terapeutico, sostanze radioattive o raggi X occorre presentare al prefetto domanda nella quale siano indicati:

a) le generalità e il domicilio del richiedente;

b) l'uso al quale lo stabilimento, l'istituto, il gabinetto o l'ambulatorio è destinato;

c) i periodi di tempo nei quali esso è aperto al pubblico;

d) gli apparecchi che vi sono installati.

L'autorizzazione è necessaria anche per l'apertura e l'esercizio di reparti di radioterapia e radiumterapia presso ospedali o altri enti aventi finalità di assistenza e beneficenza pubblica o di assistenza sociale.

Art. 2.

A corredo della domanda, indicata nell'articolo precedente, debbono essere allegati:

1° bolletta del versamento all'ufficio del registro della tassa di concessione preveduta nell'art. 17;

2° parere dell'ufficiale sanitario;

3° dichiarazione, controfirmata dal richiedente e vistata dal podestà, rilasciata dai dottori in medicina specializzati che assumono la direzione tecnica e ogni responsabilità circa il funzionamento dei singoli reparti specializzati. Alla dichiarazione debbono essere uniti il certificato di iscrizione nell'albo professionale e i documenti atti a dimostrare che i dottori predetti sono in possesso dei requisiti richiesti nel primo comma dell'art. 197 del testo unico delle leggi sanitarie;

4° pianta planimetrica, nella scala 1:100, degli ambienti destinati alle cure ed eventualmente al ricovero degli infermi sottoposti a cura, firmata dal richiedente e da un ingegnere e vistata dal podestà;

5° nota descrittiva, corredata di disegni, firmata dal richiedente e da un ingegnere, vistata dal podestà, contenente anche l'indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto, nella quale siano posti in particolare rilievo:

a) i locali per isolamento degli infermi affetti da malattia contagiosa e per apparecchi di disinfezione;

b) quelli per deposito di pellicole, con l'indicazione delle misure precauzionali adottate per evitare incendi, esplosioni o sviluppi di gas esplosivi;

c) gli ambienti della lavanderia, le latrine e le fognature;

6° schema di regolamento per i servizi di accettazione degli infermi, con l'indicazione se vi siano reparti e turni di cura di beneficenza, per i servizi di assistenza sanitaria e di pronto soccorso, per il funzionamento interno e per l'assunzione del personale di servizio dal punto di vista dell'igiene.

Art. 3.

Quando trattasi di autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti, istituti, gabinetti e ambulatori che utilizzano sostanze radioattive a scopo terapeutico, la nota descrittiva, della quale è cenno nel n. 5 dell'articolo precedente, deve anche contenere l'indicazione delle qualità e quantità delle sostanze radioattive e del loro confezionamento, del locale nel quale vengono conservate abitualmente le sostanze medesime, del sistema di custodia di esse, dei mezzi con i quali si provvede al loro eventuale trasporto.

Inoltre, alla nota predetta debbono essere uniti i certificati di misura delle sostanze radioattive, rilasciati dal laboratorio di fisica della Sanità pubblica, e, nei casi in cui si provveda alla estrazione della emanazione, la descrizione dell'apparecchio adibito allo scopo, la pianta dei locali dove si pratica la estrazione e la dichiarazione di un tecnico laureato che assume la direzione e la responsabilità delle operazioni inerenti alla estrazione stessa.

La pianta predetta deve essere firmata dal richiedente, da un ingegnere e vistata dal podestà; la dichiarazione deve essere redatta nei sensi indicati nel n. 3 dell'articolo precedente.

Art. 4.

Nel corso di ciascun biennio gli stabilimenti, istituti, gabinetti e ambulatori, indicati nell'art. 1, sono ispezionati dal medico provinciale.

Nelle dette ispezioni il medico provinciale è, di regola, assistito da un tecnico, designato dal prefetto.

Le visite sono eseguite alla presenza del titolare dell'autorizzazione o del legale rappresentante.

Del risultato delle visite e degli eventuali rilievi è esteso verbale in doppio originale, dei quali uno è trascritto in apposito registro tenuto dal titolare dell'autorizzazione e l'altro trasmesso al prefetto.

Ambedue gli originali debbono essere firmati dal medico provinciale, dal tecnico che assiste e dal titolare autorizzato o dal legale rappresentante del medesimo. Se questi rifiuta di intervenire o di firmare il verbale, deve farsene menzione, indicandone i motivi.

Il Ministro dell'interno e il prefetto possono disporre in qualsiasi momento ispezioni straordinarie.

Art. 5.

Gli istituti scientifici, che utilizzano apparecchi di radioterapia e radiumterapia, debbono farne denunzia al prefetto, con l'indicazione del numero degli apparecchi e delle loro caratteristiche principali.

Il prefetto rilascia una dichiarazione di ricevuta della denunzia.

Sezione II.

Disposizioni speciali per l'impiego e il commercio di apparecchi e di materiali destinati a uso radiologico e radiumterapico.

Art. 6.

Chiunque possiede apparecchi per raggi X, fissi o portatili, che non siano adibiti agli scopi indicati nell'art. 1, deve farne denunzia al prefetto, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto.

Nella denunzia debbono essere indicati:

a) le generalità e il domicilio del denunziante;

b) il nome della casa produttrice dell'apparecchio e la sua provenienza;

c) le caratteristiche principali dell'apparecchio;

d) l'uso al quale è destinato.

Il prefetto rilascia al denunziante apposita dichiarazione dalla quale risultino tutti gli elementi descritti nel comma precedente.

Art. 7.

Entro lo stesso termine preveduto nell'art. 4, il medico provinciale ispeziona i locali nei quali si trovano apparecchi per raggi X, fissi o portatili, indicati nell'articolo precedente.

Tali ispezioni hanno lo scopo di accertare:

a) che gli apparecchi denunziati corrispondano a quelli esistenti nei locali;

b) che gli impianti siano eseguiti a regola d'arte e mantenuti in perfetta efficienza in modo da non presentare pericolo per il personale addettovi e per il paziente;

c) che gli apparecchi siano adoperati per gli scopi denunziati;

d) che siano osservate tutte le altre prescrizioni della legge e del presente regolamento.

A tali ispezioni si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4.

Art. 8.

Per ottenere l'autorizzazione a detenere sostanze radioattive, comunque confezionate, destinate per la cessione, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati, occorre presentare domanda al prefetto, nella quale siano indicate le generalità e il domicilio del richiedente e l'uso al quale le sostanze detenute sono destinate.

La domanda, oltre che dalla bolletta del versamento all'ufficio del registro della tassa di concessione preveduta nell'art. 17, deve essere accompagnata dai documenti descritti nell'art. 3.

L'autorizzazione non è necessaria quando si tratta di vendita di apparecchi o preparati contenenti non più di mezzo milligrammo di radioelemento.

Art. 9.

E' fatto divieto alle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo precedente, a detenere sostanze radioattive, di farne cessione in uso, anche a titolo gratuito, a persone non munite di laurea in medicina e chirurgia e che non siano abilitate all'esercizio della radiologia.

E' obbligo del titolare dell'autorizzazione di accertare che il richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Il divieto di cui nel primo comma non si applica per la cessione di sostanze radioattive agli istituti scientifici che adoperano radio a scopo non terapeutico.

Art. 10.

I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico degli apparecchi, nel quale debbono essere annotati:

a) il nome della casa produttrice dell'apparecchio e la sua provenienza, le caratteristiche principali del medesimo, la data di acquisto o di fabbricazione;

b) le generalità degli acquirenti, il nome della casa produttrice dell'apparecchio e le caratteristiche principali del medesimo, la data di vendita.

Essi, inoltre, debbono notificare al prefetto della provincia ove l'acquirente risiede, entro il termine di otto giorni dalla vendita, il nome, cognome e domicilio dell'acquirente medesimo.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Il prefetto e il Ministro per l'interno possono disporre, in qualsiasi momento, ispezioni a mezzo del medico provinciale o di altro personale tecnico per accertare la regolare tenuta del registro predetto.

Si applicano a tali ispezioni le disposizioni stabilite nel l'articolo 4.

Art. 11.

Non possono essere posti in commercio o comunque adoperati schermi per radiologia, radiografici e radioscopici, se non siano stati sottoposti a controllo del Laboratorio di fisica della Sanità pubblica e muniti di apposito contrassegno, apposto dal Laboratorio suddetto, secondo il modello approvato con decreto del Ministro per l'interno.

Il controllo degli schermi di produzione nazionale e l'apposizione del contrassegno possono, su richiesta del produttore, essere effettuati presso la fabbrica.

Le spese per il controllo, liquidate in base alla tariffa approvata con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, sono a carico dei richiedenti.

Chiunque pone in commercio o adopera schermi che non siano muniti del contrassegno suddetto è punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

Art. 12.

Il controllo agli schermi per radiologia, preveduto nell'articolo precedente, deve accertare che gli stessi siano fabbricati a regola d'arte, in modo da dare sicuro affidamento della bontà delle osservazioni e che in particolar modo corrispondano ai seguenti requisiti:

a) schermi radiografici: minima inerzia; nitidezza dell'immagine; assenza di grana;

b) schermi radioscopici: minima inerzia; nitidezza dell'immagine; assenza di grana; impermeabilità alla sudorazione dell'epidermide del paziente.

Art. 13.

Le autorità doganali sono tenute a segnalare ai prefetti delle provincie di destinazione qualunque arrivo dall'estero di apparecchi radiologici, sostanze radioattive e schermi per radiologia, nonchè il nome e il domicilio dei destinatari del materiale stesso.

Art. 14.

I possessori di preparati di radio sono obbligati a conservare tali preparati in una scatola di piombo che abbia in tutte le direzioni lo spessore di almeno cinque centimetri.

I preparati che sono destinati ad uso radiologico come mezzi di contrasto debbono essere chimicamente puri e portare sull'etichetta del recipiente che li contiene, in modo ben visibile, la dicitura: « chimicamente puro - per uso radiologico ».

Salva l'applicazione di maggiori pene, nel caso che il fatto costituisca reato più grave, il contravventore alle disposizioni suddette è punito con l'ammenda da lire cento a mille.

Art. 15.

I reparti dove si usano a qualsiasi scopo sostanze radioattive e raggi X debbono essere provveduti degli opportuni mezzi di difesa tanto per il personale medico quanto per il personale di assistenza.

Salva l'applicazione di maggiori pene nel caso che il fatto costituisca reato più grave, il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a mille.

Art. 16.

I materiali anti X debbono portare impressa, in modo indelebile, l'indicazione dei millimetri di piombo a cui corrispondono. Se lo spessore non è uniforme, deve essere indicato soltanto l'equivalente del minimo spessore.

Il prefetto e il Ministro per l'interno hanno facoltà di disporre in qualsiasi momento i controlli necessari per assicurarsi dell'osservanza della disposizione suddetta.

Salva l'applicazione di maggiori pene nel caso che il fatto costituisca reato più grave, chiunque pone in commercio o comunque adoperi materiali anti X mancanti dell'indicazione prescritta o che abbiano una indicazione superiore a quella effettiva è punito con l'ammenda da lire cento a mille.

SEZIONE III.

Disposizioni relative al pagamento della tassa di concessione e della tassa di ispezione prevedute nell'art. 196 *del Testo Unico delle leggi sanitarie.*

Art. 17.

Il pagamento della tassa di concessione, indicata nell'articolo 196 del Testo Unico delle leggi sanitarie, è effettuato mediante versamento diretto all'ufficio del registro competente per territorio.

L'importo della tassa è rimborsato quando l'autorizzazione richiesta non sia stata concessa.

Art. 18.

La tassa annua di ispezione, indicata nell'art. 196 del Testo unico delle leggi sanitarie, è corrisposta in due rate che scadono il dieci aprile e il dieci ottobre di ogni anno.

Per la formazione della matricola dei debitori della tassa, per la compilazione dei ruoli e per ogni altro adempimento relativo al pagamento e alla riscossione della medesima, si applicano le norme contenute negli articoli dal 31 al 36 del R. decreto 13 luglio 1914, n. 829, per la riscossione della tassa di ispezione alle farmacie.

SEZIONE IV.

Disposizioni generali.

Art. 19.

Il prefetto provvede sulle domande di autorizzazione dopo aver sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

I decreti del prefetto sono notificati ai richiedenti, in via amministrativa, a mezzo del messo comunale.

Contro il provvedimento del prefetto che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso al Ministro per l'interno, il quale decide sentito il Consiglio di Stato.

Art. 20.

Presso ogni prefettura debbono essere tenuti al corrente i registri:

a) delle autorizzazioni concesse ai sensi dell'art. 1;
b) delle autorizzazioni concesse ai sensi dell'art. 8;
c) delle denunzie pervenute ai sensi dell'art. 6.

Art. 21.

Il Ministro per l'interno approva, con proprio decreto, l'elenco degli istituti per la cura del cancro dipendenti dallo Stato o giuridicamente riconosciuti ai quali si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 197 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 22.

Le disposizioni contenute negli articoli 195, 196, 197, 198 e 386 del Testo Unico delle leggi sanitarie e quelle contenute nel presente regolamento, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, salve le eccezioni stabilite nelle disposizioni transitorie.

Art. 23.

Per quanto non è preveduto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924, per la disciplina degli stabilimenti di cure fisiche e affini.

SEZIONE V.

Disposizioni transitorie.

Art. 24.

Chiunque gestisca stabilimenti, istituti, gabinetti o ambulatori, indicati nell'art. 1, deve farne denuncia al prefetto entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto.

Alla denuncia debbono essere allegati:

a) la bolletta del versamento all'ufficio del registro della tassa di concessione preveduta nell'art. 17;

b) l'autorizzazione prefettizia, rilasciata ai sensi dell'art. 8 della legge 16 luglio 1916, n. 947;

c) i documenti atti a dimostrare il possesso, nei dottori che assumono la direzione tecnica e ogni responsabilità circa il funzionamento dei reparti specializzati, dei requisiti richiesti nel primo comma dell'art. 197 del Testo Unico delle leggi sanitarie. Quando i dottori non siano in possesso di tali requisiti, ma si trovino nelle condizioni volute per richiedere l'autorizzazione ministeriale preveduta nell'art. 386 del Testo Unico delle leggi sanitarie, deve contemporaneamente essere prodotta la domanda indicata nell'art. 27.

d) eventualmente, i documenti indicati nell'art. 3 del presente regolamento.

A carico dei contravventori si applicano le sanzioni prevedute nell'art. 194 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 25.

L'uso degli schermi per radiologia, che non siano muniti del contrassegno prescritto nell'art. 11, e di materiali anti X, che non abbiano impressa l'indicazione preveduta nell'art. 16, è consentito per la durata di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 26.

I sanitari che abbiano esercitato ininterrottamente, come loro attività prevalente o come attività sussidiaria e necessaria all'esercizio della loro specialità, per un periodo non inferiore a cinque anni, precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la radioterapia e la radiumterapia possono essere autorizzati dal Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, a continuarne l'esercizio.

Art. 27.

Per ottenere l'autorizzazione indicata nell'articolo precedente gli interessati debbono presentare, entro il termine di tre mesi dalla data d'entrata in vigore del presente decreto, domanda alla prefettura di residenza, diretta al Ministro per l'interno, corredata del decreto di autorizzazione prefettizia, nel caso che abbiano esercitato direttamente un gabinetto di terapia fisica. Quando abbiano esercitato la radioterapia o la radiumterapia alla dipendenza di altri, deve invece essere unito alla domanda un certificato rilasciato dal titolare autorizzato a gestire il gabinetto di terapia fisica o dal direttore di uno degli istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 197 del testo unico delle leggi sanitarie, o anche dalla direzione dell'ente ospedaliero di assistenza e beneficenza pubblica alla cui dipendenza i richiedenti abbiano prestato servizio.

Alla domanda debbono, inoltre, essere allegati l'estratto dal registro degli atti di nascita e il certificato di cittadinanza italiana, quello di iscrizione all'albo professionale ed il certificato generale penale, rilasciati in data non anteriore a sei mesi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1935-XIII, n. 146.

Concessione della protezione temporanea alle invenzioni industriali ed ai modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno alla XVII Fiera Campionaria Triveneta di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica, relativi ad oggetti che figureranno nella XVII Fiera Campionaria Triveneta, che si terrà a Padova dal 9 al 24 giugno 1935-XIII E. F., godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 147.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Cecilia, in Roma.

N. 147. R. decreto 10 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Cecilia, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 148.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Michele Arcangelo, in Prizzi (Palermo).

N. 148. R. decreto 17 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Michele Arcangelo, in Prizzi (prov. di Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 149.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Rosario, in San Mauro Castelverde (Palermo).

N. 149. R. decreto 17 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Rosario, in San Mauro Castelverde (prov. di Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 24 gennaio 1935-XIII, n. 150.
Erezione in parrocchia autonoma della Chiesa « Beata Vergine del Rosario », in Villaperuccio (comune di Santadi).

N. 150. R. decreto 24 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Iglesias, in data 2 luglio 1934, relativo alla erezione in parrocchia autonoma, della Chiesa di Villaperuccio, in comune di Santadi, sotto il titolo della Beata Vergine del Rosario.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. 151.
Riconoscimento giuridico dell'Azienda per le case popolarissime di Bologna.

N. 151. R. decreto 14 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, l'Azienda per le case popolarissime costituita in Bologna per iniziativa del locale Istituto autonomo per le case popolari e del Comune viene riconosciuta come corpo morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII.
Proroga della straordinaria gestione della Fondazione « Fratelli Gustavo e Severino Navarra » in Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 276, che erige in Ente morale la Fondazione della Scuola pratica di agricoltura « Fratelli Gustavo e Severino Navarra » in Ferrara e ne approva lo statuto;

Visto il R. decreto 17 luglio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1931-IX, reg. 11, Educazione nazionale, foglio 243, con il quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione predetta ed il Comitato amministrativo della dipendente Scuola pratica di agricoltura vengono sciolti e viene nominata, per la gestione temporanea dei due Enti, una Commissione straordinaria per la durata di un anno con l'incarico di studiare e proporre le eventuali modificazioni delle norme statutarie e regolamentari della Fondazione e della Scuola suddetta e di avvisare i mezzi per ricondurle alla loro funzione di Istituti di istruzione agraria di carattere pratico, Commissione costituita dai signori grand'uff. avv. Renzo Ravenna, presidente: on.le dott. Francesco Ferri, membro; cav. uff. dott. Luigi Pisanò, membro segretario;

Visto il R. decreto 24 settembre 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre successivo, reg. 16, Educazione nazionale, foglio 212, con il quale i poteri affidati per la durata di un anno alla Commissione suddetta sono prorogati di un anno;

Visto il R. decreto 16 marzo 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile successivo, reg. 7, Educazione nazionale, foglio 262, con il quale in sostituzione dell'on. dott. Francesco Ferri, dimissionario, viene nominato membro della Commissione medesima il comm. dott. Nino Bragliani;

Visto il R. decreto 7 settembre 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il successivo 2 ottobre, reg. 15, Educazione nazionale, foglio 235, di proroga per un altro anno dei poteri affidati alla Commissione stessa;

Vista la lettera del 20 agosto 1934-XII, n. 2161 con la quale S. E. il prefetto di Ferrara formula la proposta di prorogare per un altro anno i poteri della Commissione anzidetta;

Ritenuta pienamente giustificata la proposta del prefetto di Ferrara;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri affidati col R. decreto 17 luglio 1931-IX sopra citato, alla Commissione straordinaria per la temporanea gestione della Fondazione « Fratelli Gustavo e Severino Navarra » in Ferrara e della dipendente Scuola pratica di agricoltura, successivamente prorogati con i Regi decreti 24 settembre 1932-X e 7 settembre 1933-XI, sono prorogati di un altro anno.

La Commissione rimane invariata nella sua attuale composizione.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1935 - Anno XIII
Registro 5 Educazione nazionale, foglio 5.

(651)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1935-XIII.

Riconoscimento della Segreteria generale dei Fasci all'estero ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO DELL'INTERNO E DEGLI AFFARI ESTERI
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 24 novembre 1934-XIII con la quale il Segretario generale dei Fasci all'estero chiede che la Segreteria generale sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito;

Decretano:

È riconosciuta alla Segreteria generale dei Fasci all'estero la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti stipulati dalla Segreteria generale predetta sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno e per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 121. — GUALTIERI

(672)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1935-XIII.

Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio sulle esportazioni dei prodotti di fibra artificiale (rayon).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0,50 % del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1935 il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di fibra artificiale (rayon) indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 1,10 per ogni chilogramma di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 156 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(676)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1935-XIII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone (Enna) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduta la lettera 19 gennaio 1935-XIII di S. E. il Prefetto di Enna con la quale propone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone (Enna) e la nomina di un commissario governativo nella persona del sig. dott. Mario De Rosa;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale rendono opportuno di dar corso al provvedimento invocato;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone (Enna) è sciolto ed il sig. dott. Mario De Rosa è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni ed i poteri di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(653)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 14237-32 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Nerea Jelencich, nata a Fiume, il 23 agosto 1910, da Paolo e da Maria Isotta, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Elleni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926, del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Nerea Jelencich, è ridotto nella forma italiana di « Elleni », a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 aprile 1934 - Anno XII.

Il prefetto: Turbacco.

(9438)

N. 15889 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Lican, nato a Castel Jablanizza l'8 gennaio 1896 da Francesco e da Giovanna Fabec, residente a Castel Jablanizza, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Luciani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926, del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Lican, è ridotto nella forma italiana di « Luciani », a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Roic, nata a Castel Jablanizza il 2 novembre 1907, moglie;

Antonio, nato a Castel Jablanizza il 29 novembre 1928, figlio;

Adolfo, nato a Castel Jablanizza l'11 giugno 1930, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor podestà di Castel Jablanizza al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 27 aprile 1934 - Anno XII.

Il prefetto: Turbacco.

(9439)

N. 4409 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Mario Marghetich, nato a Pola il 23 settembre 1893, da Carlo e da Ermenegilda Cabas, residente ad Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Marghetti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926, del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Marghetich, è ridotto nella forma italiana di « Marghetti », a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Berta Stipanich, nata a Veglia il 3 agosto 1898, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9436)

N. 15897-3 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Rojc, nato a Castel Jablanizza il 10 marzo 1898 da Francesco e da Elena Grzina e residente a Castel Jablanizza, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Roicci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926, del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Rojc, è ridotto nella forma italiana di « Roicci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Hrvatin, nata a Castel Jablanizza il 3 settembre 1901, moglie;

Giovanni, nato a Castel Jablanizza il 21 aprile 1924, figlio;

Stanislao, nato a Castel Jablanizza il 4 maggio 1925, figlio;

Giuseppe, nato a Castel Jablanizza il 18 luglio 1927, figlio;

Gabriela, nata a Castel Jablanizza il 26 marzo 1930, figlia;

Angela, nata a Castel Jablanizza il 28 settembre 1931, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor podestà di Castel Jablanizza al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 aprile 1934 - Anno XII.

Il prefetto: TURBACCO.

(9437)

N. 4554 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Urh, nato a Primano il 26 maggio 1878 da Giacomo e da Giuseppa Jersinovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ursini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Urh è ridotto nella forma italiana di « Ursini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Petkovsek, nata a Longatico il 19 agosto 1881, moglie;

Emilia, nata a Fiume il 6 ottobre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 maggio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9443)

N. 17524 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Andrea Michelich, nato a Fiume il 21 dicembre 1899 da Andrea e da Francesca Chiempa, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Micheli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Andrea Michelich è ridotto nella forma italiana di « Micheli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppa Studenaz, nata a Fiume il 13 gennaio 1901, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 maggio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9444)

N. 12824 - Div. 1-1930.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Stefano Smerdel, nato a Fiume il 20 agosto 1905 da Giuseppe e da Teresa Jerina, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Smerini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Stefano Smerdel è ridotto nella forma italiana di « Smerini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 maggio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9445)

N. 2932 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Alberto Petkovsek, nato a Trieste il 26 ottobre 1900 da Giovanni e da Maria Gustincic, residente a Villa del Nevoso, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Petronio »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Alberto Petkovsek è ridotto nella forma italiana di « Petronio » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Carla Gerbec, nata a S. Daniele del Carso il 5 agosto 1896, moglie;
Felice, nato a Trieste il 22 marzo 1920, figlio;
Sergio, nato a Trieste il 15 aprile 1926, figlio;
Sofia, nata a Trieste il 23 dicembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Villa del Nevoso al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 maggio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9446)

N. 14235 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Celestina Jelencich, nata a Fiume il 6 ottobre 1908 da Paolo e da Maria Isotta, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Elleni »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Celestina Jelencich è ridotto nella forma italiana di « Elleni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 maggio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9447)

N. 12157 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Vincenzo Juric, nato a Besca (Veglia) il 28 luglio 1900 da Santo e da Caterina Dujmovic, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giorgini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vincenzo Juric è ridotto nella forma italiana di « Giorgini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 maggio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9448)

N. 5017 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Nakich, nato a Fiume il 20 ottobre 1907 da Alessandro e da Aurora Broznich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Nacchi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Nakich è ridotto nella forma italiana di « Nacchi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 maggio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9449)

N. 5015 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Matteo Debelich, nato ad Arbe il 6 agosto 1868 da Simeone e da Mattea Cordic, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Debelli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Matteo Debelich è ridotto nella forma italiana di « Debelli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Fister, nata a Fuzine il 3 maggio 1875, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 1° maggio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9450)

N. 15363 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME.

Vista la domanda presentata dal signor Giulio Momcilovich, nato a Fiume il 19 giugno 1907, da Zvonimiro e da Silveria Superina, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Moncini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giulio Momcilovich è ridotto nella forma italiana di « Moncini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 1° maggio 1934 - Anno XII.

Il prefetto: TURBACCO.

(9452)

N. 15902 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME.

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Skok, nato a Villa del Nevoso il 21 marzo 1902, da Giuseppe e da Giovanna Jenko, residente a Castel Jablanizza e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Scocchi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Skok è ridotto nella forma italiana di « Scocchi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Giovanna Bostiancic, nata a Villa del Nevoso il 10 dicembre 1904, moglie;
Giovanna, nata a Castel Jablanizza, il 28 aprile 1928, figlia;
Veronica, nata a Castel Jablanizza il 25 settembre 1930, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Castel Jablanizza al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 maggio 1934 - Anno XII.

Il prefetto: TURBACCO.

(9453)

N. 8147 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME.

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Michelich, nato a Fiume il 16 gennaio 1904 da Luigi e da Maria Klein, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Micheli »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Michelich è ridotto nella forma italiana di « Micheli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 maggio 1934 - Anno XII.

Il prefetto: TURBACCO.

(9454)

N. 12032 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME.

Vista la domanda presentata dal signor Oscarre Steiner, nato a Spalato (Dalmazia) il 15 marzo 1906, da Adolfo e da Giulia Bornstein, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Pietri »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Oscarre Steiner è ridotto nella forma italiana di « Pietri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 maggio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9455)

N. 2900 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME.

Vista la domanda presentata dalla signorina Maria Matcovich, nata a Fiume il 2 febbraio 1875, da Antonio e da Caterina Curti, residente a Roma e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Marcovini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Matcovich è ridotto nella forma italiana di « Marcovini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato da S. E. il Governatore di Roma alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 maggio 1934 - Anno XII.

Il prefetto: TURBACCO.

(9456)

N. 15904 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME.

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Stefancic, nato a Castel Jablanizza il 10 aprile 1906 da Giovanni e da Giuseppina Vicic, residente a Castel Jablanizza e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Stefani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Stefancic è ridotto nella forma italiana di « Stefani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Castel Jablanizza al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 maggio 1934 - Anno XII.

Il prefetto: TURBACCO.

(9457)

N. 13303 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME.

Vista la domanda presentata dal sig. Paolo Caciunco, nato a Prikopoglie (Dalmazia), il 4 maggio 1890, da Marco e da Maria Jurissich, residente a Laurana e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Contini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Paolo Caciunco è ridotto nella forma italiana di « Contini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Borovina-Peraz, nata a Curzola-Blatta il 4 maggio 1890, moglie;

Vincenzo, nato a Curzola-Blatta il 1° ottobre 1920, figlio;

Paolo, nato ad Abbazia l'8 marzo 1922, figlio;

Emanuele, nato ad Abbazia il 19 giugno 1924, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 maggio 1934 - Anno XII.

Il prefetto: TURBACCO.

(9458)

N. 10660 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME.

Vista la domanda presentata dalla signora Simeona vedova Jurisich, nata a Zara il 13 gennaio 1890 da Antonio Selestrini e da Anna Cretich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giorgieri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Simeona ved. Jurisich è ridotto nella forma italiana di « Giorgeri » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ferdinando, nato a Fiume il 4 aprile 1914, figlio;
Nevia, nata a Fiume il 6 marzo 1917, figlia;
Renato, nato a Fiume il 12 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 maggio 1934 - Anno XII.

Il prefetto: TURBACCO.

(9459)

N. 15898 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME.

Vista la domanda presentata dalla signora Giuseppina Tomazic ved. Stefancic, nata a Castel Jablanizza il 13 marzo 1896, da Francesco e da Giuseppina Stefancic, residente a Castel Jablanizza e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei propri cognomi in quelli di « Tommasini » e « Stefani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina Tomazic ved. Stefancic sono ridotti nella forma italiana di « Tommasini-Stefani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanni, nato a Castel Jablanizza il 4 maggio 1922, figlio;

Giuseppe, nato a Castel Jablanizza il 30 ottobre 1923, figlio;

Antonio, nato a Castel Jablanizza il 24 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor podestà di Castel Jablanizza alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 14 maggio 1934 - Anno XII.

Il prefetto: TURBACCO.

(9460)

N. 11880 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Mario Kusmann, nato a Fiume l'11 ottobre 1900 da Eugenio e da Carolina Suppersberger, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cosimi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Kusmann è ridotto nella forma italiana di « Cosimi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblibcato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 maggio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9461)

N. 1034 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Felice Milkovic, nato a Ragusa il 30 maggio 1897, da Luca e da Paola Ljubic e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Millo »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926, del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Felice Milkovic, è ridotto nella forma italiana di « Millo », a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elena Vatovec, nata a Fiume il 22 maggio 1902, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 2 maggio 1934 - Anno XII.

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(9440)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 10 gennaio 1935-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1934, n. 2070, relativo al contributo dello Stato per il funzionamento del Museo centrale del Risorgimento in Roma.

(680)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota 3 marzo 1935-XIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 27, concernente la determinazione della durata del contributo al fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti col R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944.

(681)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota 3 marzo 1935-XIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1998, concernente la riduzione al 4.50 per cento del tasso d'interesse sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Provincie e Comuni.

(682)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, nella seduta del 5 marzo 1935, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629.

(683)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministero delle finanze in data 28 febbraio 1935-XIII, il signor dott. Mastrandrea Pompilio fu Nicola, notaio residente ed esercente in Guastalla, è stato accreditato presso l'Intendenza di finanza di Reggio Emilia per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(684)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati del consolidato 3,50 per cento (1906).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Consolidato 3,50 per cento (1906) n. 787392 di L. 70 di rendita annua intestato a Rossetti Angelica di Giorgio, nubile, domiciliata a Varzo (Novara).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Roma, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(47)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati del consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 97.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del Consolidato 5 per cento n. 99188 per la rendita annua di L. 140 e n. 99191 per la rendita annua di L. 5, rispettivamente intestati a Cajani Margherita e Giovanni fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Pozzi Maria fu Luigi, vedova Cajani, domiciliati in Cornate (Milano).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 29 dicembre 1934 Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(46)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

a) Alle due prime intestazioni, Arimondi Rachele, nell'elenco di smarrimento certificati pubblicato a pag. 589 della *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1935-XIII, subito dopo 3,50 per cento, va aggiunta la parola *Redimibile*.

b) La terza intestazione dell'elenco stesso a pag. 591 va rettificata come segue:

« per la proprietà: *Chica* ecc. anzichè Chica »;

« per l'usufrutto Maestri Mary fu Agostino ved. *Chica* anzichè Chica ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 56.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 marzo 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.85
Inghilterra (Sterlina)	56.50
Francia (Franco)	78.50
Svizzera (Franco)	389 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7975
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.84
Cecoslovacchia (Corona)	49.92
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.535
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.7252
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.85
Olanda (Fiorino)	8.11
Polonia (Zloty)	224.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	162.75
Svezia (Corona)	2.925
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.725
Id. 3,50 % (1902)	78 —
Id. 3 % lordo	59.15
Prestito redimibile 3,50% - 1934	77.75
Obbligazioni Venezia 3,50 %	89.25
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	102.475
Id. id. 5 % id. 1941	102.675
Id. id. 4 % id. 1943 (febbraio)	96.50
Id. id. 4 % id. 1943 (dicembre)	96.55

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.